

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARNATE (MB)

Regolamento e criteri Fondo di Solidarietà e suo accesso

PREMESSA

La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione di ogni individuo.

Il “Fondo di Solidarietà”, istituito dall’Istituto Comprensivo di Carnate, rappresenta un’opportunità di intervento finanziario che la scuola intende offrire a quei suoi studenti le cui famiglie versano in situazioni di disagio economico-sociale. Lo scopo del *Fondo* è di dare a tutti i componenti della comunità scolastica l’opportunità di compiere un percorso di istruzione-educazione in sintonia con le potenzialità di ciascuno, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana.

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene costituito il “Fondo di solidarietà” cui possono accedere quegli alunni che frequentano l’IC di Carnate e che si trovano in difficoltà economiche-sociali. Il fondo offre un aiuto concreto alle loro famiglie per far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un contributo finanziario:

Tipologia di contributo finanziario:

- *viaggi d’istruzione (che prevedono almeno una notte di pernottamento);*
- *uscite didattiche (intera giornata oppure metà giornata, visione di uno spettacolo teatrale, visita a una mostra d’arte, un museo, una città etc.);*
- *certificazioni linguistiche.*

ART. 2 – CRITERI DI ACCESSO AL FONDO

I criteri per accedere al “Fondo di Solidarietà”, stabiliti dal Consiglio d’Istituto, sono i seguenti:

- a. *Il reddito della famiglia dell’alunno, che sarà documentato attraverso la presentazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;*

Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà produrre autocertificazione di non aver avuto accesso, ovvero non accedere, per l’a.s. in corso, ad altri contributi statali dello stesso tipo.

Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL FONDO, TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, GESTIONE

La dotazione del fondo è composta dai seguenti versamenti:

- A. contributo volontario delle famiglie degli alunni a seguito di specifica circolare del DS;

B. Possono contribuire all'arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori (anche organizzati in Associazione) ed anche di persone, enti ed associazioni esterne. In tal caso, dovrà essere specificato nella causale che il contributo è destinato al fondo di solidarietà.

L'ammontare del "Fondo di solidarietà" viene definito annualmente sulla base del contributo volontario dei genitori appositamente creato così come al punto A e dai contributi liberi così come al punto B. I fondi saranno assegnati fino ad esaurimento tenendo anche conto delle tempistiche della presentazione delle domande. In caso di mancata assegnazione dell'intera cifra, il residuo verrà cumulato sul *Fondo di Solidarietà* dell'anno scolastico successivo.

Il *Fondo di Solidarietà* viene amministrato dal Dirigente Scolastico che rendiconta al collegio dei docenti e al consiglio di istituto alla fine di ogni anno scolastico.

Il *Fondo di Solidarietà* viene così distribuito nei tre plessi dell'istituto:

- scuola dell'infanzia: 20% del fondo disponibile.
- scuola primaria: 30% del fondo disponibile.
- scuola secondaria di primo grado: 50% del fondo disponibile.

Il 10% dell'intero ammontare del fondo viene accantonato come *fondo di riserva* per eventuali situazioni di emergenza che si possono verificare durante il corso dell'anno. Tale *fondo di riserva* è utilizzato ad esclusiva discrezione del dirigente scolastico che ne valuta l'effettivo utilizzo.

Art. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO

Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori degli studenti dovranno:

- presentare al Dirigente Scolastico l'ISEE in corso di validità entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso;
- presentare domanda di accesso al *Fondo di Solidarietà*, utilizzando l'apposito modulo precompilato, contestualmente alla consegna del modulo di adesione alla proposta didattica oggetto della richiesta stessa.

Il contributo deve essere richiesto compilando il *fac-simile* allegato al presente regolamento, debitamente firmato da entrambi i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, specificando per quale attività viene richiesto il contributo.

Per la richiesta dei contributi successivi nello stesso anno scolastico sarà sufficiente presentare la domanda facendo riferimento all'ISEE già presentato.

I genitori con più di un figlio frequentanti l'Istituto Comprensivo devono fare richiesta per ciascun figlio.

La presentazione della domanda di accesso al *Fondo di Solidarietà* deve essere presentata entro una settimana, ovvero entro il periodo diversamente specificato, dalla ricezione da parte della famiglia dell'autorizzazione alla partecipazione all'attività.

Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

Le domande pervenute con le modalità previste dal presente documento e corredate dalla documentazione richiesta vengono esaminate dal dal Dirigente Scolastico, che le valuterà tenendo conto delle condizioni economiche verificate attraverso l'ISEE presentato dalla famiglia dell'alunno/a secondo i seguenti criteri:

- ISEE da 0 a 7.560,00 €: 50% di contributo sul totale della spesa prevista.
- ISEE da 7.560,00 a 9.450,00 €: 40% di contributo sul totale della spesa prevista.
- ISEE da 9.450,00 a 11.812,50 €: 30% di contributo sul totale della spesa prevista.

In caso di insufficienza del *Fondo*, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito in percentuale sugli aventi diritto. Le famiglie interessate riceveranno specifica comunicazione sul reale ammontare disponibile.

Art. 6 – IMPORTO CONCEDIBILE

L'accesso al fondo di solidarietà tiene conto dei criteri precedentemente deliberati fino ad esaurimento del fondo.

Art. 7 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari verrà notificato l'importo concesso relativo alla richiesta effettuata. Allo studente beneficiario viene ridotto l'importo da versare a favore della scuola, secondo quanto stabilito.

Art. 8 – SOMME NON UTILIZZATE

Le somme non utilizzate nell'anno scolastico confluiscono ad incremento del Fondo per l'anno successivo.

Art. 9 – DELIBERE ANNUALI SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il Consiglio di Istituto delibera in merito alle fasce ISEE e relative percentuali di rimborso erogate, alle eventuali voci escluse dal rimborso e alla documentazione da adottare per la certificazione della situazione economica delle famiglie di cui all'Art. 5, entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di delibera da parte del Consiglio di Istituto entro il termine previsto, restano in vigore i criteri adottati nel corso dell'anno precedente.

Allegato: Fac-simile richiesta contributo.